



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

AREA DEGLI STAFF

Ordinanza n. 449 del 07/12/2021

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19.- OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE NEL CENTRO ABITATO.-

IL SINDACO

RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

PREMESSO che

- i dati relativi alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 hanno registrato un incremento dei casi di contagio, che impone anche a livello locale l'adozione di iniziative di carattere straordinario ed urgente, ad integrazione delle misure già emanate con provvedimenti dello Stato, che possono contribuire a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- nel periodo natalizio il centro città diventa ancora più frequentato a causa della corsa ai tradizionali acquisti e spesso si riscontrano situazioni di assembramento di persone che senza rispettare il distanziamento non indossano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, come peraltro previsto in situazioni simili e in termini generali dalla normativa vigente anticovid;
- l'utilizzo delle mascherine a protezione delle vie respiratorie è un comportamento che da qualche tempo viene sempre più raccomandato dalle autorità sanitarie, anche all'aperto, perché viene ritenuto un valido ausilio al contrasto della diffusione del virus, che nella stagione fredda e con l'aggiungersi della recente variante "omicron", diventa più aggressivo;

VISTI gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus (Covid19), emanate in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Piemonte;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. 125 del 16.05.2020);

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*», che all'art. 1, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, proroga lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

RITENUTO di dover prendere tutti i provvedimenti più opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione, soprattutto per i soggetti più fragili, mediante la predisposizione di adeguati interventi atti a contrastare il diffondersi del virus;

RAVVISATA l'urgenza di adottare un provvedimento a tutela della salute pubblica nel periodo natalizio dove la circolazione delle persone e quindi del virus si fa più intenso, in coerenza e, ove occorra, ad integrazione della normativa sopra citata ed in stretta aderenza rispetto ai fini da questa perseguiti;

CONSIDERATO che il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare Ordinanze Contingibili ed Urgenti ai sensi delle norme di cui all'Art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale.» che dispone che: *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTO l'art. 4, comma 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, che sancisce che *“il mancato rispetto delle misure di contenimento ...omissis... dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3.*

CONSULTATA al riguardo, in data 07/12/2021, l'Unità di crisi per l'emergenza sanitaria, tuttora operante

ORDINA

**1) IN BRA, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 10 DICEMBRE 2021 E IL 9 GENNAIO 2022 DALLE ORE 00,00 alle ore 24.00, nelle strade del centro comprese entro i confini delineati da piazza Spreitenbach, bretella di Strada Montenero, via Vittorio Veneto, piazzale Stazione ferroviaria, piazza Caduti di Nassirya, via Trento e Trieste, piazza Giolitti, via G.B. Gandino, via Vittorio Emanuele II, via San Secondo, via Craveri, via Santa Maria del Castello, via Serra, via San Giovanni Battista, piazza XX Settembre (come da allegata planimetria), nonché nelle vie e piazze di perimetro stesse testé elencate ed in tutte le aree mercatali del territorio comunale durante lo svolgimento dei mercati stessi;
ANCHE ALL'APERTO, È OBBLIGATORIO INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.**

2) Oltre che nelle vie sopra indicate nel provvedimento , i dispositivi di protezione delle vie respiratorie dovranno essere indossati anche nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale con altre persone di un metro e in ogni altro caso di assembramento.

3) NON HANNO L'OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE:

A) I BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI SEI ANNI;

B) LE PERSONE CON PATOLOGIE O DISABILITÀ INCOMPATIBILI CON L'USO DELLA MASCHERINA, NONCHÉ LE PERSONE CHE DEVONO COMUNICARE CON UN DISABILE IN MODO DA NON POTER FAR USO DEL DISPOSITIVO;

C) I SOGGETTI CHE STANNO SVOLGENDO ATTIVITÀ SPORTIVA, PURCHÉ MANTENGANO LA PREVISTA DISTANZA INTERPERSONALE CON LE ALTRE PERSONE.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, ai sensi dell'art. 4, comma 1, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).

DISPONE

che le Forze dei Polizia e la Polizia Locale siano incaricate della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;

che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Bra

AVVERTE

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Signor Prefetto della Provincia di Cuneo;
- Signor Questore della Provincia di Cuneo;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Piemonte;
- Alla ripartizione Tecnica del Comune di Bra;
- Al Corpo di Polizia Municipale;
- Alla stazione dei Carabinieri di Bra;
- Al Comando Gruppo Guardia di Finanza di Bra;
- Al Responsabile della Protezione Civile locale;
- Alla Ripartizione Servizi alla Persona del comune di Bra.

% Allegata planimetria

Bra, datafirma

IL SINDACO

(firmato digitalmente D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

Sindaco
FOGLIATO GIOVANNI